



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere - Rel.

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

LUIGI D'ORAZIO

Consigliere

Delibazione sentenza
ecclesiastica

Ud. 19/05/2022 CC

Cron.

R.G.N. 4587/2018

ORDINANZA

sul ricorso 4587/2018 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentato e
difeso dall'avvocato [REDACTED], giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

[REDACTED]

- intimata -





avverso la sentenza n. 693/2017 della CORTE D'APPELLO di **LECCE**,
depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2022 dal cons. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO CHE

1. — [REDACTED] ricorre per tre mezzi, nei confronti di [REDACTED], contro la sentenza del 28 giugno 2017, con cui la Corte d'appello di Lecce ha respinto la domanda di declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del 24 gennaio 2013 del competente Tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato la nullità, per esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 24 agosto 1992.
2. — Ha ritenuto la Corte territoriale che la riserva mentale dello [REDACTED] in ordine all'obbligo di fedeltà non fosse conosciuto o conoscibile dalla [REDACTED] con l'ordinaria diligenza.
3. — [REDACTED] non spiega difese.

CONSIDERATO CHE

4. — Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 4 del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Santa Sede della Repubblica Italiana che apporta modifiche al concordato lateranense del 18 febbraio 1984, con particolare riguardo all'articolo 8 dell'Accordo che regola il procedimento di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione italiana in relazione all'articolo



257 e 257 *bis* c.p.c. per non avere concesso al ricorrente il diritto di spiegare compiutamente le proprie difese non acquisendo gli atti del procedimento dinanzi al Tribunale ecclesiastico né ammettendo la prova per testi richiesta.

Il terzo mezzo lamenta ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. che la Corte d'appello abbia omissso di considerare elementi in fatto accertati della sentenza oggetto di delibazione.

RITENUTO CHE

5. — Il ricorso è inammissibile.

5.1. — È inammissibile il primo mezzo, ai sensi dell'articolo 360 *bis*, numero 1, c.p.c..

Lungi dall'aver violato le disposizioni richiamate in rubrica, la Corte territoriale ha fatto piana applicazione dell'ampiamente consolidato principio, che non v'è ragione di riconsiderare, secondo cui la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei *bona matrimonii*, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (Cass. 25 giugno 2019, n. 17036, tra le tante).

5.2. — È inammissibile il secondo mezzo.

Quanto alla mancata acquisizione degli atti del processo canonico, il motivo non censura in effetti la sentenza impugnata, limitandosi



ad osservare che, essendo stato esso [redacted] impedito a produrre detti atti, per essergli stata negato dal Tribunale ecclesiastico il rilascio di copia, la Corte d'appello avrebbe dovuto consentire un'attività istruttoria che surrogasse l'impossibilitata produzione documentale.

Ma, con riguardo al diniego di ammissione dei mezzi istruttori, e cioè al solo effettivo contenuto della doglianza, il motivo non censura la autosufficiente *ratio decidendi* riassunta nell'affermazione secondo cui non vi è «luogo in fase di deliberazione ad alcuna integrazione di attività istruttoria» (pagina 2 della sentenza impugnata, principio totalmente conforme all'insegnamento di questa Corte, come può desumersi, tra l'altro, dalla decisione sopracitata).

5.3. — Il terzo mezzo è inammissibile.

La doglianza del ricorrente, così come articolata, nel contestare la persuasività del convincimento del giudice di merito fondato sull'esame delle risultanze probatorie e nel contrapporvi la propria tesi difensiva, finisce per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso nel regime di sindacato minimale ex articolo 360, n. 5 novellato, c.p.c. la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; da ult. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) nell'affermare che il novellato testo dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; viceversa l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in



causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile in definitiva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha esaminato la sentenza ecclesiastica e, valorizzando gli elementi ritenuti rilevanti, ne ha tratto la convinzione, con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, che la [REDACTED] non fosse a conoscenza, ne potesse esserlo con un adeguato sforzo di diligenza, delle volontà dello [REDACTED] di escludere l'obbligo di fedeltà.

6. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. Si dispone l'oscuramento dei dati.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*; si dispone l'oscuramento dei dati.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2022.

Il presidente

